

COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOBUS CON CONDUCENTE

Allegato "B" alla delibera di C.C. n. 42 del 27.07.2005

Capo I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente che ne abbiano i titoli.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizioni di reciprocità.

Art. 5

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Segretario Comunale o da un funzionario da questi delegato in funzione di presidente;

- b) dal Comandante del servizio di Polizia Municipale o suo delegato in funzione di vice-presidente;
 - c) da un rappresentante della Giunta comunale;
 - d) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale o locale;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
 3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
 4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) redige una graduatoria;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 5. La commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

Capo II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 6

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
 - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Art. 7

Accesso alla professione

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n.448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del

Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Capo III **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

Art. 8

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate tra i possessori dei requisiti in base ad apposito bando di concorso.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I requisiti per partecipare al bando sono :

- a) cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato purché in possesso del permesso di soggiorno da almeno un biennio
- b) idoneità morale
- c) idoneità finanziaria
- d) idoneità professionale

Costituiscono titoli preferenziali:

- a) essere titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco automezzi;
- b) essere cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) disponibilità ad effettuare servizi gratuiti per il Comune di Romanengo;

In caso di parità di condizioni la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 9

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei requisiti ai fini dell'ammissione;
 - c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - d) indicazione del contenuto della domanda;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 5;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 10

Requisiti oggetto di valutazione ai fini di ammissione al sorteggio

1. Al fine dell'ammissione dei candidati per l'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione della regolarità delle domande di ammissione.
2. La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza della maggioranza dei suoi membri, a pena di nullità del concorso, la pertinenza dei requisiti previsti ed individuati dal bando deliberato.
3. Alle operazioni della Commissione deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 11

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Approvata la graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'art. 5 l'organo comunale competente provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le licenze ed autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa in Comune di Romanengo o altro Comune nel raggio di **Km. 40** presso la quale i veicoli verranno custoditi quando non sono utilizzati.

Art. 12

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 13

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant'anni.

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni.

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto, terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Capo IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 14

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

3. Le modalità di esercizio dei servizi noleggio autobus non di linea devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo o adeguato.

4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione.

ART. 15

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattante;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 16

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 17

Personale di guida e collaboratori familiari

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 18

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 20

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 21

Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto ai contachilometri in corso di viaggio devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 22

Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Art. 23

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della

stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art 24

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

Capo V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 25

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia locale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 26

Idoneità dei mezzi di servizio

1. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia locale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

Art. 27

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00= ad un massimo di €. 516,00= per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 3, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 14, comma 2;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, punti d), g), h), ed i);
 - d) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 15, comma 2, punti da a) ad f);
 - e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 21) comma 2;
 - f) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 24, comma 2.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale.

4. L'aggiornamento degli importi delle sanzioni di cui al comma 2 può essere effettuato mediante modifica del presente regolamento.

Art. 28

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dall'organo comunale competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati.
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 4;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 19;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;

2. L'organo comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 5, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.30

Revoca dell'autorizzazione

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicante incompatibile con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 13;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31

Decadenza dell'Autorizzazione

1. L'organo comunale competente, sentita la Commissione cui all'articolo 5, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14, comma I.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 33

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.